

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORO ALDO, AMADEO EZIO, AMBRICO, AMBROSINI, BENNANI, BERTOLA, CALOSSO, CAPPI, CASSIANI, CESSI, CIFALDI, CODACCI-PISANELLI, COLITTO, COVELLI, ERMINI, FRANCESCHINI, GIANNINI GUGLIELMO, GIOVANNINI, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, LEONE, LIZIER, LOMBARDI RUGGERO, LONGHENA, LUCIFREDI, MALAGUGINI, MARCHESI, MARTINO GAETANO, MELIS, MONDOLFO, MONTINI, NENNI PIETRO, NITTI, PESENTI, PERTUSIO, PONTI, REPOSSI, RESTA, ROSSI PAOLO, RUSSO, SALIZZONI, SCAGLIA, TARGETTI, TREVES, TROISI, ZANFAGNINI

Annunziata il 22 febbraio 1951

Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge, se costituisce un doveroso omaggio dell'Italia alla geniale educatrice, intende soprattutto assicurare alla dottoressa Maria Montessori modeste condizioni di tranquillità economica, le quali le consentano di tornare a vivere in Italia e di continuare da noi e con particolare interessamento per il nostro Paese quell'apostolato educativo che l'ha resa così giustamente famosa in tutto il mondo.

I proponenti desiderano infatti che i più fecondi e maturi frutti di questo insegnamento, impartito in una lunga vita di lavoro in tanti Paesi, siano colti in Italia, come in Italia furono compiuti i primi studi del nuovo indirizzo pedagogico. La eccezionale misura, che viene richiesta mediante questa proposta di legge, si giustifica con l'alta fama di scienza e di umanità che accompagna il nome di Maria Montessori, con la circostanza che per opera sua il pensiero italiano ha quasi per mezzo secolo brillato nel mondo, con l'interesse infine che ha l'Italia, nella rin-

novata esperienza democratica, di fruire di un insegnamento e di pratiche esperienze diretti a sviluppare in modo integrale e armonico la personalità umana.

Maria Montessori nacque a Chiaravalle (Ancona) il 31 agosto 1870 e si laureò in medicina a Roma nel 1896 ed in seguito in scienze naturali ed in filosofia. Dal 1898 al 1900 si dedicò allo studio del problema dell'infanzia minorata psichicamente nell'Istituto per bambini frenastenici di Roma, ricavando da questa utile esperienza incitamenti e indirizzi per studi pedagogici generali.

Dall'uso del materiale didattico che Ella venne così creando, si ebbero risultati sbalorditivi nella educazione dei bambini normali. Ricca di questi studi e di queste esperienze, la Montessori prese l'iniziativa di costituire giardini d'infanzia alla periferia di Roma, le cui nuove esperienze raccolte nel suo « Metodo della pedagogia scientifica » che suscitò vasto interesse in Europa, America, Asia e Africa, fu tradotto in 11 lingue e segnò l'inizio della diffusione del metodo

Montessori in tutti i paesi civili. Nel 1913 si inaugurava a Roma il 1° corso internazionale per la formazione degli insegnanti, al quale altri seguirono, nazionali ed internazionali, in tutto 28, dal 1913 al 1947.

Maria Montessori ha lavorato, diffondendo il suo metodo educativo e mostrandone le pratiche applicazioni, in America, Spagna, Inghilterra, Francia, Olanda, Danimarca, Germania, India e Pakistan. In Italia la dottoressa Montessori ha lavorato dal 1922 al 1926, quando la incomprendione del governo fascista la obbligò a chiudere le sue scuole ed a lasciare l'Italia.

Il metodo Montessori di educazione, orientato com'è verso il potenziamento e lo sviluppo delle grandi e misteriose energie del fanciullo, verso l'attuazione in lui di una umanità completa, è anche un grande strumento di educazione alla democrazia e alla pace. Il Parlamento, approvando la presente proposta di legge che dà alla dottoressa Maria Montessori il modo di esercitare, d'ora innanzi, in Italia il suo apostolato educativo, contribuirà efficacemente ad eliminare le conseguenze morali della guerra e ad agevolare l'educazione democratica del popolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nell'intento di agevolare in Italia la diffusione del metodo educativo Montessori e delle sue pratiche attuazioni, alla dottoressa Maria Montessori è concesso a vita un assegno annuo di lire 780.000.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1950-51 con riduzione di uguale importo del capitolo 618 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.